

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1493

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **CAPPELLETTI**

Disciplina delle società collaborative

Presentata il 18 ottobre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi decenni, e in particolare negli ultimi anni, si è assistito a un progressivo e continuo processo di sensibilizzazione, da parte dell’opinione pubblica e dei consessi politici e sociali in genere, sul concetto di sostenibilità applicabile a tutte le attività umane, sia nei confronti dell’ambiente sia, più in generale, come equità e rispetto delle persone coinvolte come clienti, fornitori e lavoratori in generale.

Questa sensibilità si è tramutata in alcuni casi anche in processi legislativi specifici, come quello che ha portato alla definizione e all’istituzione delle cosiddette « società *benefit* », disciplinate dall’articolo 1, commi da 376 a 384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Ma dal 2015 ad oggi la dinamica di sensibilizzazione non si è arrestata e da più parti è proseguita la riflessione su quali processi e strumenti poter mettere a disposizione dei cittadini che vogliano sempre

più veder riconosciuto il loro impegno su questi fronti.

Dallo svolgimento di tali riflessioni è nata l’idea di disciplinare un ulteriore modello imprenditoriale, che è oggetto della presente proposta di legge.

La « *ratio* » che la sottende è quella di offrire una « terza via » rispetto all’attuale alternativa tra la costituzione di società di capitali, in cui è preponderante l’apporto di capitale da parte dei soci, e di società cooperative, in cui a pesare maggiormente è il contributo lavorativo e operativo dei soci. Questa scelta risulta oggi spesso molto dibattuta e nota, specialmente da parte delle nuove generazioni di imprenditori che si apprestano per la prima volta a intraprendere un’iniziativa lavorativa autonoma e che esprimono appunto il forte disagio di dover scegliere tra due modelli societari estremamente diversi; di più, molti giovani che inizialmente vorrebbero creare una società cooperativa, perché molto interessati agli aspetti di condivisione, di solidarietà e

di equità di tale modello societario nonché convinti di dover svolgere attività economiche veramente sostenibili, finiscono per scegliere il modello della società a responsabilità limitata (srl) per una serie di motivi dovuti alla maggiore complessità di gestione delle società cooperative. Spesso, la suddetta auspicata « terza via » viene ottenuta, di fatto, attraverso l'inserimento nello statuto di una srl di specifiche clausole che impongono il principio del « voto capitario », in deroga alla quota di partecipazione al capitale, in relazione all'amministrazione della società, valorizzando pertanto le opinioni dei soci « minori » che normalmente sono adibiti a mansioni operative all'interno dell'impresa.

Ma poiché la sostenibilità è un concetto che per sua stessa definizione non può riguardare una singola generazione, sempre nello statuto, si prevede altresì l'inserimento, nel consiglio di amministrazione o nell'assemblea dei soci, di una nuova e innovativa, persino rivoluzionaria, figura definita « rappresentante delle future generazioni », che può anche non essere un socio, ma a cui viene attribuito il diritto di voto e il cui compito è semplicemente e unicamente quello di salvaguardare i diritti delle future generazioni, aspetto tutt'altro che trascurabile. Si valuti, al riguardo, che è sempre più evidente come il fenomeno dei cambiamenti climatici, che andrebbero più opportunamente definiti « sconvolgimenti climatici », essendo causati dalle attività antropiche, richieda un vaglio delle decisioni future proprio in base al criterio

della sostenibilità ambientale che, per definizione, è intergenerazionale.

Allo stato attuale, le disposizioni del libro quinto, titolo V, capo VII, del codice civile concernenti la società a responsabilità limitata consentono l'inserimento di clausole nel senso sopra descritto, e infatti una prima forma di « società collaborativa », questa la definizione generica che si propone di adottare per la nuova forma societaria, è stata costituita a metà del 2023. Sarebbe tuttavia opportuna una esplicitazione netta di tale facoltà, consistente appunto nell'introduzione di una normativa dedicata e specifica, che la presente iniziativa legislativa intende definire.

Nel dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta di legge reca la disciplina delle società collaborative, individuando le finalità della legge.

L'articolo 2 reca la definizione di rappresentante delle future generazioni al quale è attribuito diritto di voto.

L'articolo 3 disciplina il contenuto delle clausole statutarie ai fini dell'esercizio del voto capitario e la denominazione sociale.

L'articolo 4 individua i doveri e le responsabilità degli amministratori della società collaborativa.

L'articolo 5 prevede la redazione di una relazione annuale sull'attività del rappresentante delle future generazioni.

L'articolo 6, infine, attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Disciplina e finalità delle società collaborative)

1. La presente legge disciplina le società collaborative, allo scopo di promuoverne la costituzione e di favorirne la diffusione. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, le società collaborative perseguono lo scopo di dare pari valore e dignità alle persone, alle conoscenze e ai capitali che contribuiscono alla vita dell'impresa e attuano una gestione volta al bilanciamento tra l'interesse dei soci e l'interesse delle generazioni future.

2. Per « società collaborative » si intendono le società che, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, prevedono nel proprio statuto la nomina del rappresentante delle future generazioni di cui all'articolo 2 nonché consentono a tutti i soci di esprimere indistintamente il voto in modo capitario, in deroga alla quota di partecipazione al capitale, sulle deliberazioni concernenti l'amministrazione della società.

3. Lo statuto delle società collaborative deve prevedere espressamente:

a) le finalità e i temi valoriali di cui al comma 1, integrandoli nell'oggetto della società;

b) l'introduzione della figura del rappresentante delle future generazioni di cui all'articolo 2 che ha diritto di voto;

c) la deroga del voto proporzionale dei soci a favore del voto capitario, eventualmente ponendo limitazioni allo stesso in relazione ai temi della disponibilità del capitale e delle quote dei singoli soci e ad altri temi specificamente individuati; fermo restando quanto previsto nel codice civile, lo statuto indica espressamente i temi sui quali è adottato il voto capitario.

4. Le società collaborative operano nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di società a responsabilità limitata di cui al libro quinto, titolo V, capo VII, del codice civile.

5. Le modifiche statutarie sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252 e 2300 del codice civile.

Art. 2.

(Individuazione e diritto di voto del rappresentante delle future generazioni)

1. Il rappresentante delle future generazioni è una figura interna o esterna alla società, individuata tra i componenti dell'assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione, tra i lavoratori ovvero tra i collaboratori e i consulenti esterni della società.

2. Il rappresentante delle future generazioni ha diritto di voto su ogni decisione concernente:

a) le politiche ambientali e le azioni che hanno un impatto sull'ambiente;

b) le politiche sanitarie e la prevenzione;

c) le politiche sociali e del lavoro, l'applicazione di contratti aziendali e il *welfare* aziendale;

d) le decisioni strategiche sull'indirizzo dell'organizzazione comprese le scelte relative al piano di *marketing* e al posizionamento del *brand*;

e) l'indebitamento a medio lungo termine;

f) le grandi opere infrastrutturali;

g) le operazioni societarie straordinarie, comprese la scissione, la fusione, la cessione;

h) la partecipazione a gare o appalti pubblici.

3. Al rappresentante delle future generazioni può essere attribuito un voto doppio qualora lo stesso sia un componente del-

l'assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

(Modifiche statutarie e denominazione)

1. Le società di capitali già costituite che intendano introdurre il voto capitaro sono tenute a modificare il proprio statuto nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge per ciascun tipo di società.

3. La società collaborativa può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: « Società collaborativa » o l'abbreviazione: « SC » e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Art. 4.

(Doveri e responsabilità degli amministratori)

1. La società collaborativa è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, degli *stakeholder* e delle future generazioni.

2. La società collaborativa, fermo restando quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto a cui affidare funzioni e compiti volti a rappresentare le future generazioni.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.

4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, si applica quanto disposto dal codice civile, in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

Art. 5.

(Relazione annuale del rappresentante delle future generazioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, il rappresentante delle future generazioni è

tenuto a redigere annualmente una relazione concernente i voti che ha espresso nel corso dell'anno, da presentare all'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio della società collaborativa, comprensiva delle motivazioni di ciascun voto favorevole o contrario.

2. La relazione annuale è pubblicata nel sito *internet* della società, qualora esistente, e nel corso dell'anno è resa disponibile in libera consultazione per i soci e i portatori di interesse della società presso la sede sociale. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi ove lo si reputi opportuno, dandone evidenza nella relazione medesima.

Art. 6.

(Competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. La società collaborativa che non elegge il rappresentante delle future generazioni e non pubblica la relazione annuale di cui all'articolo 5 è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività di cui al comma 1 nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

PAGINA BIANCA



19PDL0057310